



MEZZI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Ufficio Trasporti eccezionali

- a) veicoli o convogli con carico con sporgenza oltre i 4/10 della lunghezza del veicolo stesso, anche se non determina eccedenza rispetto al limite previsto dall'art. 61 del N.C.d.S..
- b) Veicoli o convogli con carico con sporgenza posteriore entro i 4/10 e lunghezza complessiva superiore a quanto previsto dall'art. 61 N.C.d.S..
- c) veicoli o convogli con carico con sporgenza anteriore oltre la sagoma del veicolo. La sporgenza anteriore non potrà eccedere i metri 2,50 rispetto il limite anteriore del veicolo e non deve diminuire la visibilità del conducente. Qualora venga superato tale limite, al veicolo dovrà essere prescritta la scorta.
- d) veicoli o convogli attrezzati e destinati al trasporto di veicoli che superino i seguenti limiti dimensionali:
 - altezza 4.20 m;
 - lunghezza il 12% dei limiti stabiliti dall'art. 61 del N.C.d.S..
- e) veicoli o convogli allestiti per il trasporto esclusivo di contenitori o casse mobili di tipo unificato (containers) che abbia altezza eccedente i metri 4.30.
- f) veicoli o convogli destinati al trasporto di materiali, come indicato all'Art. 54 comma 1, lettera n), con massa eccedente i limiti fissati dall'Art. 62 del codice, con valori limite riportati dall'art.10 comma 8 del N.C.d.S..
- g) veicoli o convogli, allestiti per il trasporto esclusivo di animali vivi, che abbiano altezza eccedenti di metri 4.30.
- g-bis) veicoli o convogli con carico di balle o rotoli di paglia e fieno che abbiano altezza eccedente i metri 4.30.
- g-ter) veicoli o convogli con carico costituito da macchine operatrici che abbiano altezza eccedente i metri 4.30.
- h) Carico costituito da uno o più pezzi con eccedenza di sagoma senza eccedenza di massa (completamento del carico). E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità: il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'Art. 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'Art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'Art. 61, sempre che non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'Art. 62; Qualora il trasporto

riguardi più cose indivisibili o le loro eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'Art. 61 del codice non possono derivare dall'affiancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale delle cose stesse.

- i) Carico di più elementi eseguito da veicoli eccezionali.
1. Il trasporto con veicolo o convoglio, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli art. 61 e 62, caricato con:
 - 1 - blocchi di pietra naturale;
 - 2 - prodotti siderurgici;
 - 3 - coils;
 - 4 - laminati grezzi;
 - 5 - elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali per l'edilizia;
 2. può trasportare da uno a max. sei pezzi purché la massa complessiva del veicolo sia idonea e i pezzi trasportati siano dello stesso genere merceologico.
 3. Il trasporto, con veicolo o convoglio di un carico che ecceda i limiti fissati dall'art. 62, ma nel rispetto dell'art. 61, può essere completato, purché la massa complessiva del veicolo sia idonea, con altri pezzi dello stesso genere e natura di cui alla lettera a) - 1/5, fino ad occupare l'intera superficie utile del piano di carico. In particolare può trasportare:
 - 1- un numero imprecisato di pezzi;
 - 2- max. sei elementi solo per prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali per l'edilizia. In entrambi i casi - vedi lett. A) e B) - la predetta massa non potrà essere superiore a:
 - t 38 per veicolo isolato a 3 assi;
 - t 48 per veicolo isolato a 4 assi;
 - t 56 per veicolo isolato a 5 assi;
 - t 86 per complessi di veicoli a 6 assi;
 - t 94 per complessi di veicoli a 7 assi;
 - t 108 per complessi di veicoli a 8 assi.I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.
- l) Il trasporto di carri ferroviari può essere effettuato solo dalle imprese concessionarie autorizzate. La domanda deve essere corredata dalla copia della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati. Possono essere autorizzati fino ad un massimo di dieci rimorchi tra quelli riportati nella carta di circolazione.